REGOLAMENTO (CEE) N. 1331/81 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1981

che fissa, per la campagna 1981, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1116/81 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità ;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di uve da tavola, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto ;

considerando che la commercializzazione dell'uva da tavola raccolta durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno successivo ; che i quantitativi minimi raccolti durante i mesi di maggio e giugno, le due prime decadi di luglio, nonché nei mesi da gennaio ad aprile dell'anno successivo, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi ; che per quanto riguarda l'ultima decade del mese di novembre e il mese di dicembre può verificarsi una progressione relativamente importante della commercializzazione dei prodotti comunitari, dovuta principalmente all'evoluzione delle tecniche di produzione ; che, tuttavia, i dati attualmente disponibili non sono sufficientemente probanti per giustificare sin da ora la fissazione di un prezzo di riferimento per tale periodo ; che è pertanto opportuno attualmente fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 21 luglio e fino al 20 novembre ;

considerando che, conformemente all'articolo 67 dell'atto di adesione della Grecia, i corsi ellenici devono essere adattati per tener conto della differenza dei prezzi constatata, da un lato, nella Comunità a nove e, dall'altro, nella stessa Grecia ;

considerando che, in virtù dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati in base alla media aritmetica dei prezzi alla produzione dei singoli Stati membri, media che viene maggiorata di un importo calcolato in modo da tener conto delle spese di trasporto sostenute per spedire i prodotti comunitari dalle zone di produzione ai centri di consumo della Comunità ; che occorre inoltre prendere in considerazione l'andamento dei costi di produzione nel settore ortofrutticolo ;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi ;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento ; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati od eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1981, i prezzi di riferimento per l'uva da tavola (sottovoce 08.04 A I della tariffa doganale comune), espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio :

— dal 21 luglio al 31 agosto :	45,38
— settembre e ottobre :	40,00
— novembre (dal 1° al 20) :	38,11

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1981.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione